

EMERGENZA CORONAVIRUS SOSTEGNO ALLE IMPRESE FONDO DI GARANZIA PICCOLE MEDIE IMPRESE

Gentile Associato,

L'art. 49 del Decreto-legge «Cura Italia» (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI.

Si rammenta che tale strumento è stato istituito con la Legge 66219/96 (art. 2, comma 100, lettera a) ed è operativo dal 2000, con la finalità di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese di tutti i settori, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Per ottenere la garanzia, l'impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.

Il recente D.L. 18/2020 ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo di 1,5 miliardi di euro e ha semplificato le modalità di intervento, prevedendo delle deroghe temporanee alla disciplina "ordinaria", valide solo per 9 mesi, la prima delle quali è l'aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito. Le piccole e medie imprese italiane possono pertanto accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza.

È stata pubblicata, in proposito, la circolare n. 8/2020 del Mediocredito Centrale e Invitalia, che si invia in allegato, che riguarda l'applicazione delle misure previste dal D.L.18/2020 e alla quale si fa rinvio per completezza di informazione.

In particolare, viene chiarito che:

- la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa;
- è esclusa la valutazione dell'andamento dell'impresa;
- diventano ammissibili le operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
- viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
- è annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Cordiali saluti.

Segreteria AGISCO